

PROFESSIONI

Assicurazione professionale

di **EVOLUTION**



L'articolo 5 del D.P.R. 137/2012, a partire dal 15 agosto 2013, ha reso obbligatorio, per i professionisti iscritti ad un Albo, il possesso di una polizza assicurativa per i rischi professionali. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

I professionisti interessati all'obbligo assicurativo, ai sensi dell'[articolo 5 del D.P.R. 137/2012](#), sono coloro che per l'esercizio della professione sono obbligati all'iscrizione ad un Albo riconosciuto dalla legge (cd. professioni protette). Successivamente, l'[articolo 10 della Legge 24/2017](#) (Legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto l'obbligo di una copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti che operano al di fuori di dette strutture. Coloro, invece, che prestano il proprio lavoro per il tramite delle strutture sanitarie provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Per quanto riguarda gli **ingegneri**, è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, in quanto l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale scatta nel caso in cui l'iscritto all'Ordine degli ingegneri dimostri di esercitare in modo effettivo l'attività libero-professionale. Pertanto, gli ingegneri non iscritti all'Albo e quelli iscritti che non esercitano effettivamente la professione, non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale.

Sono, invece, **esclusi** coloro che non appartengono ad un Ordine, comprese quindi anche le associazioni, per le quali la **Legge 4/2013** (Disposizione in materia di professioni non organizzate) prevede la copertura assicurativa come "eventuale" per le **categorie non organizzate**.

Inoltre, anche la **categoria dei notai** viene esonerata dal suddetto obbligo assicurativo, in

quanto nel 1999 il Notariato ha stipulato un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine.

Infatti, il D.Lgs. 182/2006 modificando gli [articoli 19 e 20 della Legge 89/1913](#), dispone che per i notai è il Consiglio Nazionale del Notariato che provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uguale per tutti i notai e gravante, quindi, sul proprio bilancio; la compagnia assicuratrice dovrà essere scelta con procedure di evidenza pubblica. Resta salva la facoltà per il notaio di stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese.

Tuttavia, nel caso in cui manchino tali forme collettive, il notaio deve provvedere a tale obbligo, a pena di provvedimento disciplinare.

Gli estremi della polizza collettiva o di quella individuale devono essere pubblicizzati presso il consiglio notarile distrettuale di appartenenza, ai fini conoscitivi verso i terzi.

Per quanto riguarda la categoria degli **avvocati**, nonostante tale onere sia stato previsto dal citato [articolo 5, D.P.R. 137/2012](#), per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, l'[articolo 12](#) della nuova legge professionale forense (**Legge 247/2012**), intervenendo sul tema dell'assicurazione obbligatoria, ha stabilito che *“l'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. [...]*

Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.”

L'[articolo 19-novies del D.L. 148/2017](#), convertito in Legge 172/2017, **ha abrogato l'obbligo di stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti al professionista.**



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >